

Il parere degli avvocati

I reati di porto abusivo e di omessa custodia di armi

a cura degli avvocati Roberta Barbanera e Federico Ricci

La materia delle armi e degli esplosivi è disciplinata sia nel codice penale che in numerose normative speciali, come il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (cosiddetto TULPS) e la legge n.110 del 1975.

Quest'ultima norma, oltre ad essere considerata quale legge cardine, prevede (tecnicamente: tipizza) due figure di reato molte conosciute nella pratica dei tribunali: il porto abusivo di armi e l'omessa custodia.

Il reato di porto abusivo, previsto dall'art. 4 L.110/75, punisce con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da 51 a 206 euro, la condotta di chi, senza avere ottenuto una licenza, porti al di fuori della propria abitazione un'arma.

Per la legge penale, è considerato reato, e quindi soggiace alle predette pene, anche il porto di bastoni e strumenti da punta o da taglio senza un giustificato motivo, il che significa, ad esempio, che l'azione di portare un coltello durante un'escursione nei boschi può essere giustificata, mentre non lo è se, per ipotesi, si è diretti allo stadio.

Chi detenga armi, avendole ovviamente regolarmente denunciate, è tenuto per legge a custodirle con la massima diligenza: non farlo significa commettere il reato di omessa custodia di cui all'art. 20 legge 110/75 ed essere quindi soggetti alla pena dell'arresto sino ad un anno o dell'ammenda sino a 516 euro.

Questa norma infatti, per esigenza di pubblica sicurezza, vuole evitare che le armi possano finire nella disponibilità indiscriminata di terzi ed è per tale motivo che richiede al detentore il massimo impegno di custodia, in termini di prudenza, perizia e diligenza. Non è necessario attuare particolari accorgimenti tecnici (armadi blindati, allarmi, ecc.), mentre invece si dovranno predisporre tutte quelle cautele che possono evitare il pericolo prima accennato; sarà poi il giudice a dover decidere se, nel caso specifico, la condotta sia stata idonea a scongiurarlo. La giurisprudenza ci aiuta con l'indicazione di alcune circostanze e così, ad esempio, si dovrà aver riguardo, allo stato dei luoghi (un casolare diroccato è sicuramente meno sicuro di un appartamento), all'esistenza di impianti antifurto o armadi blindati, alle condizioni di porte ed infissi, alla presenza di bambini, etc.

E così è stata definita diligente la condotta di riporre un fucile sopra un armadio perché lì l'arma, non solo non era visibile ad un eventuale malintenzionato, ma non era nemmeno alla portata dei bambini.

Tutto ciò non vale però per coloro che per professione detengono armi ed esplosivi, i quali devono invece predisporre quei particolari accorgimenti di cui si è fatto cenno, quali armadi, casseforti, allarmi, ecc.

Infine, è doveroso ricordare che se si decide di cambiare posto alle armi, magari dall'appartamento al garage, è necessario denunciare all'ufficio di P.S. il mutamento di indirizzo.

Elettromog: inquinamento elettromagnetico e intervento giudiziario

a cura dell'avvocato Laura Buffa

Anche le immissioni elettromagnetiche possono influire in modo lesivo sull'organismo umano ovvero alterare l'equilibrio della persona.

Si rientra nell'ambito di operatività dell'art. 844 cod. civ., che vieta le immissioni che superano la normale tollerabilità, invadendo le case di abitazione, ai fini della tutela del diritto di proprietà, del diritto alla salute, del diritto ad un ambiente salubre e del diritto alla propria serenità famigliare.

Le onde elettromagnetiche si propagano sulla altrui proprietà come conseguenza indiretta del passaggio della corrente sugli elettrodotti, di proprietà di un dato ente, e hanno carattere materiale perché sono oggettivamente misurabili, con apposita apparecchiatura, sul fondo su cui si propagano.

Esse, pertanto, presentano entrambi i requisiti caratteristici delle immissioni: la materialità ed il carattere indiretto o mediato, nel senso che costituiscono ripercussione di fatti compiuti nell'immobile da cui provengono.

Con d.p.c.m. 8 luglio 2003, che ha dato attuazione alla legge 36/2001, si è stabilito quali debbano essere, in materia di onde elettromagnetiche, i valori dei limiti di esposizione, delle soglie di attenzione e degli obiettivi di qualità.

Tuttavia, già in materia di immissioni rumorose la giurisprudenza ha ripetutamente affermato la non vincolatività per il giudice dei parametri fissati dai regolamenti e dalle leggi speciali che, in quanto di natura pubblicistica, non regolano direttamente i rapporti tra privati; per questi ultimi vige, infatti la disciplina dell'art. 844 cod. civ., che rimette al prudente apprezzamento del giudice la valutazione sulla tollerabilità delle immissioni. La prima questione da affrontare è la valutazione della incidenza sulla salute umana delle onde elettromagnetiche.

Sotto questo profilo gli studi epidemiologici effettuati a partire dal 1979 evidenziano una associazione tra esposizione a campi elettromagnetici ed incremento dei casi di leucemia infantile.

Che poi il fenomeno non si verifichi sempre ed immancabilmente è circostanza che non può privare di significato i numerosi studi che invece tale associazione hanno purtroppo rilevato.

In ogni caso sul piano giuridico è ravvisabile il nesso causale non solo quando immancabilmente alla causa consegua l'effetto ma anche allorquando alla causa consegua l'effetto con un grado apprezzabile di probabilità.

Pur nella parziale incertezza scientifica il giudice procederà pertanto ad una valutazione comparativa dei contrapposti interessi della produzione e del diritto dominicale e personale alla salute, alla serenità ed al benessere psicofisico del soggetto sottoposto ai campi elettromagnetici.

Sulla scorta dei numerosi studi epidemiologici sembra potersi affermare che non sia tollerabile per l'uomo medio una esposizione ad onde elettromagnetiche superiore al livello di 0,3 - 0,4 microtesla, di talché si riterranno lesi i suoi diritti dominicali e personali ove tali limiti risultino superati.

Ne conseguirà la condanna dell'ente emittente alla riduzione entro tali parametri delle immissioni, senza che questo comporti la totale inibizione della attività produttiva.

Per quesiti giuridici in materia di diritto civile e diritto del lavoro i lettori potranno scrivere al seguente indirizzo e-mail: avvlaurabuffa@libero.it

Verranno pubblicati i quesiti di interesse generale, a discrezione della redazione.

Lettere al Gazzettino



Sono abbonata al Vs giornale che leggo con molto interesse.

Faccio l'abbonamento anche per dei parenti che vivono in Piemonte ed hanno studiato a Genova. Abito in San Pier d'Arena, zona piazza Masnata - via W.Fillak. Da un po' di tempo vedo effettuare dei lavori in un grosso locale sito al numero 64 rosso ed altri in via W. Fillak. Da notizie di "corridoio" ho sentito che sarà aperta una sala giochi (non so di che genere). Poiché stata chiusa una discoteca per noti motivi, la presente per darne notizia al vs Giornale. Notti fa sulla suddetta piazza persone uscite da un "locale notturno" hanno provocato una rissa ferendo anche i poliziotti chiamati per intervenire. Grazie per l'opportunità.

Un'abbonata

Leggo con piacere il Gazzettino Sampierdarenese, anche se da poco tempo, per onestà, ma con passione, a dirla tutta.

Sì, perché sento la necessità di documentarmi, aggiornarmi e capire cosa si sta veramente facendo per le sorti di questa importante delegazione del ponente cittadino. Poco, forse niente.

Sono preoccupato, tutti siamo angosciati e lo si vede chiaramente e lo si percepisce dai commenti della gente, quotidianamente.

La delegazione non è più sicura, troppe aree fuori controllo, zone che nelle ore più tarde diventano off limits, la tendenza va verso la ghettizzazione a sfavore dell'integrazione.

La bella via Cantore, chiaramente abbandonata ormai dai commercianti e dagli stessi cittadini, non è neppure più illuminata durante le feste natalizie.

I marciapiedi impraticabili non favoriscono il passeggio e la vivibilità delle nostre vie, diversamente da altre più fortunate delegazioni, come Certosa, Sestri, Bolzaneto, Pontedecimo; le persone non sono invogliate a riversarsi per le strade, fare shopping e socializzare.

Dove sono i parcheggi? Le macchine ormai ci sommergono! Via Cantore e via Buranello sono sempre paralizzate.

Occorre scaricare il traffico da San Pier d'Arena, per farla respirare e tornare a vivere.

Siamo il crocevia tra il nodo autostradale, la sopraelevata e il traffico diretto verso la Valpolcevera ed il ponente cittadino e viceversa verso il centro ed il Levante.

Ma il Comune, la Regione & Company, che in questi giorni ci stanno allietando con le belle notizie di tangenti e quant'altro, con i loro illustri consulenti all'urbanizzazione, che stanno facendo?

Non è più tollerabile tutto questo, si desidera un'amministrazione pulita, che faccia gli interessi del cittadino e della città, attraverso segnali forti, veri, da poter toccare con mano.

Saluti

Nicola



La giurisprudenza del mese

Attenti al redditometro!

Anche chi deve avvalersi della Colf per necessità conseguente al venire meno della moglie paga più tasse. È quanto ha stabilito la sezione tributaria della Cassazione Civile, con la sua sentenza 11 aprile 2008 n. 9654. Con la detta sentenza la Cassazione ha infatti respinto il ricorso di un contribuente al quale l'ufficio delle imposte aveva elevato il reddito perché era in possesso di un'automobile di grossa cilindrata e aveva a servizio una collaboratrice domestica.

Una svolta in materia di Call Center

La sezione lavoro della Corte di Cassazione, con la sua sentenza n. 9812 del 14 aprile 2008 ha ritenuto che coloro che lavorano nei call center devono essere considerati lavoratori dipendenti e sono fattori indicatori del rapporto di subordinazione l'assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la continuità e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro forniti dal datore di lavoro; lo svolgimento della prestazione lavorativa in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro.

Una doccia fredda per gli automobilisti in materia di Autovelox

La seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la sua sentenza n. 14041 del 15 giugno 2007 ha stabilito che non è necessaria la contestazione immediata della contravvenzione al codice della strada quando ne siano indicati i motivi, tra cui l'impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità e l'accertamento dell'eccesso di velocità per mezzo di autovelox.

Sulla illegittimità del pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi via Internet

Il Garante della Privacy con il suo Comunicato Stampa del 6 maggio 2008 ha dichiarato illecita non solo l'avvenuta diffusione dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2005 da parte dell'Agenzia delle Entrate ma anche i futuri comportamenti di chi continui a diffondere tali dati per averli reperiti via internet. Le conseguenze sono di natura civile e penale.

Buone notizie in materia di rimborso ICI

La Corte di Cassazione con la sua sentenza Sentenza n. 11094 del 7 maggio 2008 ha stabilito che allorché venga definita con sentenza la rendita catastale relativa ad un immobile, tale decisione ha efficacia retroattiva, con la conseguenza che il contribuente che ha versato la maggiore imposta ha diritto al rimborso a partire da quando ha iniziato a pagare il tributo e non da quando il giudice ha modificato tale rendita.

L.B.